

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Indice

Capo I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

- Art. 1 – Regole generali
- Art. 2 – Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti
- Art. 3 – Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità
- Art. 4 – Obblighi di trasparenza Art. 5 – Principio di rotazione
- Art. 6 – Fasce di importo degli appalti sottosoglia ai fini della rotazione e aree merceologiche
- Art. 7 – Deroga e disapplicazione del principio di rotazione
- Art. 8 – Affidamento dell’appalto
- Art. 9 – Stipula del contratto e pubblicazione
- Art. 10 – Termine dilatorio
- Art. 11 – Esecuzione anticipata
- Art. 12 – Subappalto
- Art. 13 – Certificato di regolare esecuzione
- Art. 14 – Garanzie

Capo II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

- Art. 15 – Affidamenti diretti
- Art. 16 – Indagini di mercato
- Art. 17 – Requisiti da richiedere all’operatore
- Art. 18 – Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto
- Art. 19 – Verifica della congruità dell’offerta
- Art. 20 – Anomalia dell’offerta
- Art. 21 – Controllo dei requisiti

Capo III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

- Art. 22 – Procedure negoziate
- Art. 23 – Iter procedimentale
- Art. 24 – Fasi della procedura
- Art. 25 – Decisione a contrarre
- Art. 26 – Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 27 – L’indagine di mercato
- Art. 28 – L’albo fornitori

- Art. 29 – Individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 30 – Anomalia dell'offerta
- Art. 31 – Invito alla procedura
- Art. 32 – Contenuto della lettera d'invito
- Art. 33 – Criteri di aggiudicazione
- Art. 34 – Commissione giudicatrice
- Art. 35 – Verifica dei requisiti
- Art. 36 – Termine di conclusione della procedura negoziata
- Art. 37 – Entrata in vigore

Capo I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1 Regole generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità con le quali l'Ente procede all'affidamento degli appalti di importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito anche "Codice") nel settore ordinario.
2. Il valore economico dell'appalto inferiore alle soglie previste dall'art. 50 del Codice non esclude la possibilità di avviare procedure di affidamento maggiormente pro-concorrenziali, qualora le esigenze di mercato suggeriscano di assicurare un più ampio confronto fra operatori economici, motivando opportunamente la scelta in sede di decisione di contrarre. Resta fermo l'obbligo di utilizzare le procedure di affidamento ordinarie nel caso in cui sia accertata l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
3. Integrano il presente Regolamento, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito anche PTPCT) e il Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché le vigenti circolari/direttive/atti equivalenti emanati in materia dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT).
4. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia, purché i lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
5. Alle procedure negoziate sotto la soglia di rilievo comunitario e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. (Codice), le disposizioni dello stesso.
6. Fatto salvo quanto specificato, negli articoli a seguire, in merito all'affidamento diretto, le procedure devono rispettare quanto previsto dal Codice in riferimento:
 - alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti ;
 - alle disposizioni previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n.136";
 - alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008;
 - all'art. 57 del Codice, riguardo all'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) ;
 - all'accesso agli atti di gara ai sensi dell'art. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. ;
 - alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136;
 - all'art. 119 del Codice in materia di subappalto, il cui procedimento autorizzativo è disciplinato nelle circolari/direttive/atti equivalenti emanate dal RPCT;
 - all'anticipazione del prezzo, alla revisione prezzi e alla rinegoziazione (artt. 125, 60 e 9 del Codice);
 - ai contratti collettivi nazionali di settore, che devono essere chiaramente individuati attraverso il richiamo al c.d. codice CCNL di riferimento.
7. Ai sensi dell'art. 11 c. del Codice nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o

della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.

8. Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per ciascun affidamento è nominato un Responsabile Unico del Progetto (di seguito R.U.P.) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Laddove la prestazione lo richieda, è nominato altresì un Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC), nonché, nel caso di lavori, un Direttore dei lavori (di seguito DL).

Al R.U.P. sono attribuite le competenze previste dall'art. 15 del Codice, dall'allegato I.2 al medesimo e da altre disposizioni specifiche del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nonché quelle non attribuite specificamente ad altri organi o soggetti.

Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico , al più tardi nella decisione di affidamento diretto, il R.U.P. viene nominato tra i dipendenti dell'Ente , preferibilmente fra quelli in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. In assenza di nomina, il R.U.P. è individuato nel Dirigente competente.

L'ufficio di R.U.P. è obbligatorio e non può essere rifiutato (art. 15, comma 2, d.lgs. 36/2024). Il nominativo del R.U.P. è indicato, nell'avviso di indagine/consultazione di mercato, o, in mancanza, nell'invito a presentare un preventivo/offerta e/o nel provvedimento di affidamento diretto.

Ai sensi dell'art. 15 comma 6 del Codice, l'Ente può istituire una struttura di supporto al R.U.P. ovvero, su proposta del R.U.P., può destinare per l'affidamento di incarichi di assistenza al medesimo risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara. Il R.U.P. assicura il completamento dell'intervento pubblico nei tempi previsti e nel rispetto degli obiettivi programmati .

Il R.U.P., congiuntamente al DL e al DEC ove nominati, controlla l'esecuzione contrattuale al fine di assicurare la regolarità delle prestazioni rese dall'operatore economico.

Art. 2

Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 14 del Codice. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
2. In base all'art. 58 del Codice è vietato altresì l'accorpamento artificioso dei lotti.
3. Spetta al Responsabile Unico di Progetto (RUP) accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti.

Art. 3

Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità

Nel predisporre la documentazione afferente alle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 4

Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice, dal d.lgs. 33/2013 e dalla disciplina comunque applicabile.

Art.5

Principio di rotazione

1. L' AdSP - MTMI si impegna a rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli operatori economici semplicemente invitati a precedenti procedure negoziate.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia svolte: quella in corso e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 7 e nell'articolo 18 del presente regolamento e salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 6 e nell'art. 7 del presente regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico/categoria di opere e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 6 del presente regolamento.
5. Per l'individuazione dello stesso settore merceologico si deve fare riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV (Common Procurement Vocabulary), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la "rotazione". Per l'individuazione della "stessa categoria di opere" si deve fare riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente. Per i Servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i Servizi sono analoghi o meno ai fini della "rotazione".
6. In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Ciò implica:
 - per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse: che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;
 - nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori: che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica per la fascia di importo oggetto di acquisizione.
7. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 6

Fasce di importo degli appalti sottosoglia ai fini della rotazione ed aree merceologiche

1. Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

Settore I Forniture

Fascia	Importo
A1	fino a € 4.999,99
B1	da € 5.000,00 sino a € 19.999,99
C1	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D1	da € 40.000,00 sino a € 139.999,99
E1	da € 140.000,00 sino alla soglia comunitaria ordinaria

Settore II Servizi

Fascia	Importo
A2	fino a € 4.999,99
B2	da € 5.000,00, sino a € 19.999,99
C2	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D2	da € 40.000,00 sino a € 139.999,99
E2	da € 140.000,00 sino alla soglia comunitaria ordinaria

2. Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

S	Importo
F2	dalla soglia comunitaria ordinaria indicata dalla precedente fascia E2 alla soglia comunitaria per appalti di servizi sociali ed assimilati

Settore III Lavori

Fascia	Importo
A3	fino a € 4.999,99
B3	da € 5.000,00, sino a € 19.999,99
C3	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D3	da € 40.000,00 sino a € 149.999,99
E3	da € 150.000,00 sino a € 999.999,99
F3	Da € 1.000.000,00 sino alla soglia comunitaria, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente previste dall'art. 70 del Codice

Art. 7

Deroga e disapplicazione del principio di rotazione

1. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è consentito disapplicare l'obbligo di rotazione purché ricorrano, cumulativamente, le seguenti condizioni:

- particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
- effettiva assenza di alternative;
- accurata esecuzione del precedente appalto,
- qualità della prestazione resa.

2. Tali condizioni devono essere opportunamente giustificate nel primo atto di avvio della procedura di affidamento.

Art. 8 **Affidamento dell'appalto**

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, ad esclusione degli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 per i quali trovano applicazione le modalità di controllo di cui al successivo art. 21 del presente regolamento.

Art. 9 **Stipula del contratto e pubblicazione**

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti o procedure negoziate di importo inferiore alle soglie stabilite dall'art. 50 c.1 lett. a) e b) del Codice, senza diversa indicazione da parte del RUP nella decisione a contrarre, avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n° 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
2. La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti o procedure negoziate d'importo superiore alle soglie sopra citate e sino alle soglie comunitarie previste per Servizi, Forniture e Lavori avviene di regola mediante scrittura privata, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo n° 82 del 7 marzo 2005.
3. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 l'imposta non è dovuta, mentre negli altri casi il valore dell'imposta è progressivo in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato citato.
4. Il RUP ad ogni modo nei documenti di gara o nella determina a contrarre, ai sensi dell'art. 6 c. 2 lett. g) decide la tipologia di contratto da stipulare, qualora ritenesse che le forme di cui sopra, stabilite in funzione dell'importo del contratto, non siano idonea per la tipologia di appalto da eseguire.
5. Per i contratti di cui al punto sono delegati alla firma del contratto i Dirigenti Titolari dei centri di costo, giusto regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente.

Art.10 **Termine dilatorio**

1. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*). Pertanto, la stipula del contratto può avvenire anche immediatamente dopo l'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice.

Art. 11 **Esecuzione anticipata**

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere

- all'esecuzione anticipata del contratto di cui all'art. 50, comma 6, del Codice; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'Esecuzione.
2. L'esecuzione in via anticipata è sempre ammessa quando sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice.

Art. 12 Subappalto

1. Il subappalto è regolato dall'articolo 119 del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.. L'AdSP-MTMI, in osservanza di quanto stabilito dal Codice, dal "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto tra Prefettura-Utg e AdSP-MTMI, effettua i controlli previsti, relativamente al possesso dei requisiti dei subappaltatori, nonché il verificarsi delle condizioni relative alla tutela dei lavoratori ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 13 Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea l'AdSP-MTMI può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 14 Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie comunitarie l'Ente non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice, salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare deve essere pari all'1% (per cento) del valore complessivo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento al netto dell'IVA e degli oneri accessori.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.
4. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% per cento dell'importo netto contrattuale, al quale non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.
5. La garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 20.000,00 ed infine per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato nonché per altre specifiche ragioni adeguatamente motivate in relazione alla specificità dell'affidamento.
6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del D. Lgs. n° 36/2023 e

s.m.i.

Capo II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 15

Affidamenti diretti¹

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara; nell'affidamento diretto, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante (RUP), nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali e/o speciali previsti dal medesimo Codice e precisamente:
 - ✓ Il R.U.P. individua l'operatore a cui affidare la commessa fra soggetti che abbiano esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto;
 - ✓ Il R.U.P. affida direttamente l'appalto ad un unico operatore economico, senza la necessità di "previo interpello di più operatori economici";
2. Gli affidamenti diretti vanno effettuati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. L'Amministrazione, volta per volta, per l'individuazione del soggetto affidatario, in relazione alla tipologia di fornitura/servizi/lavori da affidare può ricorrere anche all'Albo Fornitori.

Art. 16 Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni, e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 17

Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico vengono richiesti requisiti quali:
 - a) l'idoneità professionale;
 - b) le capacità economiche e finanziarie, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
 - c) le capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 18

Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. L'AdSP-MTMI invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante:

¹ Si rimanda al Vademecum Anac, allegato parte integrante del presente regolamento come Linea Guida.

- a) piattaforma informatica *di e-procurement (PortaleTuttogare ovvero PAD in possesso dell'Ente)* o piattaforma informatica "Acquisti in rete PA" di Consip S.p.A.;
 - b) richiesta mediante PEC per appalti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore ad € 5.000,00, nei casi in cui non si ritenga di utilizzare comunque la piattaforma informatica *di e-procurement*.
2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
3. Nella decisione a contrarre devono sussistere i seguenti elementi:
- a) l'oggetto dell'affidamento, indicando i motivi che lo hanno determinato, l'importo e il fornitore;
 - b) la verifica della disponibilità di strumenti di acquisto e di negoziazione o di convenzioni messi a disposizione da Consip;
 - c) la descrizione delle modalità seguite per la consultazione del mercato e dei relativi esiti;
 - d) l'indicazione precisa della ragione giuridica dell'affidatario, della P.IVA/C.F. e sede legale;
 - e) le ragioni della scelta dell'affidatario relativa almeno ai seguenti fattori:
 - ✓ esperienza pregressa;
 - ✓ corrispondenza delle prestazioni offerte all'interesse pubblico e/o caratteristiche di convenienza/qualità dell'offerta prescelta;
 - f) le indicazioni in merito alla verifica sul possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti cui all'art. 94 e seguenti del Codice;
 - g) l'indicazione del CCNL ai sensi dell'art. 11 del Codice;
 - h) eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - i) la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - j) il rispetto del principio di rotazione o le motivazioni di eventuali deroghe;
 - k) l'eventuale esecuzione anticipata dell'affidamento;
 - l) l'individuazione del RUP e del DEC (se nominato);
 - m) gli elementi essenziali del contratto;
 - l) la copertura finanziaria.
4. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.

Art. 19

Verifica della congruità dell'offerta

1. Il RUP svolge la verifica di congruità dell'offerta a prescindere dal numero di preventivi acquisiti per gli affidamenti di Lavori/Servizi/Forniture sotto la soglia comunitaria da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo.
2. Il RUP deve attestare che la verifica è stata svolta e che il prezzo è da ritenersi congruo e idoneo all'espletamento delle attività oggetto dell'affidamento.
3. La dichiarazione del RUP di congruità dell'offerta deve essere motivata in ordine alle verifiche svolte ed agli elementi di conoscenza acquisiti agli atti.

Art. 20

Anomalia dell'offerta

1. L'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta non trova applicazione negli affidamenti diretti.

Art. 21

Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. L'AdSP-MTMI – Ufficio Gare e Contratti procederà, con il supporto dei RUP e la presenza del RPCT in due sedute diverse una entro il 30 giugno di ogni anno e una entro il 31 Dicembre, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 10% degli affidamenti diretti eseguiti nei periodi di riferimento sopra indicati, a seguito di comunicazione dei RUP dei vari affidamenti eseguiti e dal controllo intrecciato eseguito sulla piattaforma degli atti, salvo il controllo sistematico della regolarità contributiva tramite DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli Enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale e delle Annotazioni ANAC.²

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali e/o speciali dichiarati la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto/dei contratti vigenti con tutte le conseguenze di Legge che essa comporta, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva se prevista, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Ente per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

b) per gli appalti di valore ricompresi fra € 40.000,00 sino a € 139.999,99 per i servizi e le forniture ed € 149.999,99 per i lavori si procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. e s.m.i. utilizzando il FVOE 2.0 (visura registro delle imprese, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato di regolarità contributiva (DURC), Comunicazione di regolarità fiscale, vigenza camerale e certificato del Casellario giudiziale);

c) resta ferma la disciplina inerente i controlli antimafia, per i quali si applica quanto previsto dal D. Lgs. n° 159/2011 e dal *"Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici"* sottoscritto da Prefettura-Utg e Ente;

Capo III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 22

Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

² Ogni Area funzionale trasmette al RPCT e al Responsabile del ufficio gare e contratti, entro la data del 15.06. e del 08.12, trasmette l'elenco degli affidamenti diretti effettuati con indicazione dei CIG, Denominazione e P.IVA/C.F. dell'Operatore economico dell'affidatario.

2. Le procedure negoziate sottosoglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore da € 140.000,00 sino alla soglia comunitaria, al netto dell'IVA.
3. Per i lavori le procedure negoziate vengono indette per importi di valore da € 150.000,00 sino alla soglia comunitaria, al netto dell'IVA.

Art. 23 **Iter procedimentale**

1. La decisione a contrarre costituisce, quando non viene precedentemente approvato avviso di indagine di mercato, il primo atto della procedura negoziata, nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata vengono assegnati, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite ricorso all'albo fornitori.
4. Per gli appalti di lavori di valore da € 1.000.000,00 sino alla soglia comunitaria il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.
5. Sulla base dei chiarimenti offerti con la Circolare 298/2023 del MIT e del parere ANAC, del 13/03/2024, n. 13, è consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 50 del D. Leg.vo 36/2023 e s.m.i. (anche) il ricorso alle procedure ordinarie, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante (RUP), in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell'affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi, fermo restando il rispetto dei termini imposti per la conclusione delle procedure di gara per i sottosoglia e del principio del risultato.
Nel caso dell'utilizzo della procedura aperta, è possibile optare all'inversione procedimentale cui all' art. 107 c. 8 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Art. 24 **Fasi della procedura**

La procedura negoziata sottosoglia si sviluppa su tre fasi:

1. lo svolgimento di indagini di mercato oppure la consultazione dell'albo fornitori³ per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo. L'Amministrazione, volta per volta, sceglie fra le due ipotesi la modalità che ritiene più idonea in relazione alla tipologia di fornitura/servizi/lavori da affidare;
2. il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
3. la stipula del contratto.

Art. 25 **Decisione a contrarre**

La decisione a contrarre deve specificare:

1. l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;

³ È considerato albo fornitori qualificato anche quello del Mepa.

2. l'interesse che si intende soddisfare;
3. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
4. gli elementi essenziali del contratto;
5. le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
6. la verifica della disponibilità di strumenti di acquisto e di negoziazione o di convenzioni messi a disposizione da Consip;
7. le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (albo o avviso);
8. l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi al confronto;
9. qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare, soggettivamente definiti dal RUP;
10. sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. Nel dettaglio la motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
11. il criterio per la scelta della migliore offerta;
12. l'indicazione del CCNL ai sensi dell'art. 11 del Codice;
13. il nominativo del RUP e del DEC;
14. l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.
15. Nel caso di determinazione che approva l'avviso di manifestazione di interesse, i punti 7,8 e 9 8 sono già contenuti nella medesima.
16. Il CIG e il CUP.

Art. 26

Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori deve tenere conto del principio di rotazione, delle categorie merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 5 del presente regolamento.
2. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, delle piattaforme telematiche in uso alla Stazione Appaltante; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato ad operare sulle suddette Piattaforme.

Art. 27

L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico, nonché di altri fornitori esistenti.
4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

5. L'avviso relativo all'indagine di mercato va pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
8. L'avviso deve indicare:
 - il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti di idoneità professionale;
 - i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente regolamento;
 - sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al punto precedente, come meglio delineato nel successivo articolo 30 del presente regolamento;
 - i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
 - le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

Art. 28 **L'albo fornitori⁴**

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto può essere effettuata, oltre che tramite indagine di mercato, anche tramite l'albo fornitori, costituito dall'AdSP- MTMI secondo le modalità di seguito individuate:

1. L'albo viene costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.
2. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile agli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul profilo dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti" e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
3. L'albo è articolato secondo fasce d'importo e in categorie merceologiche.
4. L'avviso deve indicare:
 - ✓ le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
 - ✓ i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere;
 - ✓ le categorie e fasce di importo in cui è suddiviso l'elenco;
 - ✓ i requisiti minimi necessari all'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria merceologica o fascia di importo.
5. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero alle singole categorie merceologiche.

⁴ Qualora l'ente non avesse istituito un albo fornitori qualificato proprio, può utilizzare l'albo fornitori MEPA.

6. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000.
7. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per il settore lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.
8. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita dalla data di pubblicazione dell'avviso senza limitazioni temporali.
9. La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata dal Servizio Competente, secondo le modalità previste negli specifici Avvisi.
10. La revisione dell'elenco medesimo avviene con cadenza semestrale.
11. La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene tramite piattaforma digitale.
12. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti ed alle eventuali variazioni dell'assetto aziendale.
13. Vengono esclusi dall'albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:
 - ✓ abbiano commesso grave negligenza;
 - ✓ siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - ✓ abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
 - ✓ si siano resi responsabili di false dichiarazioni;
 - ✓ si siano resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del progetto;
 - ✓ non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - ✓ abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione. In questo caso è possibile il loro inserimento in altre sezioni dell'elenco su loro richiesta;
 - ✓ non abbiano presentato offerte a seguito di quattro inviti nel biennio.
14. Gli elenchi sono pubblicati sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD), in via permanente.

Art. 29

Individuazione degli operatori economici da invitare

In caso di avviso di indagine di mercato:

La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali, in cui il ricorso ai criteri di selezione di cui al precedente periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Qualora si utilizzino i criteri di scelta di cui al comma precedente, in applicazione del principio di rotazione, occorre escludere dall'invito l'operatore uscente.

Il principio di rotazione non si applica, invece, quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici invitati alla successiva procedura negoziata, in possesso dei requisiti per la partecipazione.

In caso di utilizzo dell'albo fornitori:

La selezione degli operatori da invitare avviene nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto.

Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali, in cui il ricorso ai criteri oggettivi di selezione è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

In entrambi i casi la scelta degli operatori a seguito dell'individuazione dei criteri è svolta cura del RUP.

Art. 30 Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure sottosoglia da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso che non presentano un interesse transfrontaliero certo è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al Codice dei Contratti, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 al Codice dei Contratti.
3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.
4. Nel caso il criterio di scelta del contraente è quello Qualità-Prezzo, i documenti di gara indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.

Art. 31 Invito alla procedura

1. Conclusa l'indagine di mercato o consultato l'Albo fornitori dell'Ente e formalizzati i relativi risultati l'Amministrazione procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti digitali di *e-procurement* di cui l'Amministrazione dispone nel rispetto delle prescrizioni normative.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 32 Contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In linea di massima l'invito deve contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o nel caso di operatore economico selezionato dall'Albo fornitori: la conferma dei requisiti generali, di idoneità professionale e del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;

- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) la data, l'orario ed il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

Art. 33

Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati obbligatoriamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2, del Codice.

Art. 34

Seggio e commissione giudicatrice

1. La documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti è verificata nella prima seduta pubblica dal R.U.P., con l'eventuale supporto di un dipendente dell'Area Gare e Contratti. In caso di nomina del responsabile della fase di affidamento, la verifica spetta al Dirigente del Servizio Gare e Contratti o suo delegato. A conclusione dei lavori, la commissione giudicatrice propone l'aggiudicazione al R.U.P.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le offerte sono valutate da una Commissione nominata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. di eventuali regolamenti interni all'ente esistenti.
3. Si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) la commissione giudicatrice viene nominata, su proposta formale del R.U.P. competente, dal Dirigente del Area Gare e Contratti, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
 - b) la commissione giudicatrice è costituita, di regola, da tre componenti ovvero da cinque qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità o risulti particolarmente complessa;
 - c) nel complesso la Commissione deve assicurare adeguate esperienza e competenza rispetto sull'oggetto all'oggetto del contratto: tale condizione deve essere comprovabile mediante curriculum; i componenti sono individuati prioritariamente all'interno dell'Ente (salvo indisponibilità in organico di adeguate professionalità), ove possibile nel rispetto del principio di rotazione come stabilito con circolari/direttive/atti equivalenti assunti dal RPCT;
 - d) il segretario della commissione è nominato con la determinazione di nomina della

commissione e può variare da seduta a seduta;

- e) l'Area Gare e Contratti acquisisce dai componenti della commissione le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice.
4. Le sedute della commissione devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.
 5. L'offerta economica è valutata dal R.U.P in caso del criterio del prezzo più basso o dalla commissione in caso del criterio qualità-prezzo.

Art. 35

Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 36

Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi, nei termini fissati dall'Allegato I.3 del Codice, e precisamente entro:
 - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a formulare offerta, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art. 37

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione.